



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/023/CU10/C5

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30  
GENNAIO 2025, N. 5, RECANTE “MISURE URGENTI PER IL RIESAME  
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI  
DI INTERESSE STRATEGICO”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 10) Odg Conferenza Unificata***

La Conferenza esprime parere favorevole subordinato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

**Emendamento ablativo**

All’articolo 2 comma 2 espungere la frase “*per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e,*”;

**Motivazione:** La richiesta di emendamento è motivata dalla circostanza che la frase risulta inconferente rispetto alla procedura di VIS, che non valuta – in nessuna fase – l’impatto sulla qualità dell’aria. Con riferimento a quanto osservato nel parere MIMIT di cui all’oggetto, si segnala che il richiamo alla Sentenza CGUE non è pertinente: il passaggio citato non si riferisce alla procedura di VIS, ma alla modalità con cui valutare l’effetto cumulativo delle emissioni sui valori limite per la qualità dell’aria nell’ambito della cosiddetta “seconda questione”, ovvero sulla natura e tipologia di inquinanti da considerare ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione integrata ambientale. Alla luce di quanto sopra, se si ritiene indispensabile inserire un riferimento alla qualità dell’aria, questo deve trovare una sua collocazione autonoma e chiaramente distinta rispetto al comma che disciplina la VIS.

**Emendamento additivo**

2) All’articolo 2 comma 3 aggiungere dopo le parole “*il parere dell’Istituto superiore di sanità (ISS)*” le seguenti: “*acquisendo altresì le osservazioni da parte degli Enti preposti alle attività di cui all’articolo 1*”

**Motivazione:** La richiesta di emendamento è motivata dall’evidente connessione tra le attività di cui all’articolo 1 e quelle dell’articolo 2. Non appare motivata l’esclusione degli enti territorialmente competenti (ARPA ed ASL) dalla procedura di VIS elaborata dal Gestore: il loro coinvolgimento assicurando l’acquisizione di informazioni fondamentali per la formazione di un parere condiviso tra il livello centrale e quello territoriale e valorizza il senso dei rapporti VDS annuali previsti dalla L. 231/2021. Infatti,

l'effettuazione della VDS del complesso produttivo ex-ILVA è posta in carico all'ARPA Puglia, all'ASL di Taranto e all'AReSS. Se le ragioni risiedono nell'esigenza di tempestività, questa può essere salvaguardata non andando a discapito dell'eshaustività di una procedura così complessa e delicata.

### **Emendamento additivo**

3) All'articolo 2 introdurre dopo il comma 4 introdurre il comma 4 - bis: *“4-bis. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo ex art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è subordinato al parere favorevole dell'ISS e degli Enti preposti alle attività di cui all'articolo 1 sul rapporto di valutazione del danno sanitario di cui al presente articolo comma 1.”*

**Motivazione:** L'inserimento del proposto comma appare indefettibile al fine di ottemperare alle statuizioni della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causaC-626/22); nel dispositivo di tale sentenza, al punto 1, la Corte ha affermato che, in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010: “gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno” ai procedimenti di rilascio e di riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi della suddetta direttiva. Il parere favorevole sul rapporto di valutazione del danno sanitario consente di verificare gli impatti ambientali e sanitari della configurazione dell'impianto proposta in sede di rinnovo e definire conseguentemente un quadro prescrittivo adeguato alla minimizzazione degli stessi.

Roma, 6 marzo 2025